

# Storia

---



## Grandi giochi

Ogni Cantone può decidere se autorizzare grandi giochi (lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza di grandi dimensioni).

Se un Cantone desidera autorizzare tutti o una parte dei grandi giochi deve aderire a una convenzione, che prevede un'Autorità intercantonale di vigilanza e di esecuzione. Il diritto federale definisce in maniera esaustiva i compiti di questa autorità in merito all'autorizzazione, all'esercizio e alla vigilanza di grandi giochi. Gli organizzatori di grandi giochi necessitano ora, al pari delle case da gioco, di un'autorizzazione specifica. L'articolo 23 LGD prevede tuttavia che i Cantoni stabiliscano il numero massimo di organizzatori di lotterie e di scommesse sportive. I Cantoni possono anche designare per legge le società alle quali l'autorità intercantonale può concedere l'autorizzazione d'organizzatore, a condizione che soddisfino i relativi requisiti. Questo disciplinamento è stato ripreso dai Cantoni nella loro convenzione (art. 49 CGD). Un'autorizzazione d'organizzatore è stata rilasciata sia per il territorio della Svizzera tedesca e del Ticino sia per il territorio dei Cantoni della Svizzera francese. Swisslos e Loterie Romande ricevono un'autorizzazione d'organizzatore, a condizione che soddisfino i requisiti dell'Autorità intercantonale di vigilanza. Quest'ultima è responsabile, tra l'altro, anche della lotta al gioco d'azzardo illegale e di verificare che i fondi dei Cantoni e della Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera siano utilizzati a scopi di utilità pubblica. L'articolo 127 capoverso 5 della nuova legge stabilisce inoltre che i Cantoni possono utilizzare parte degli utili netti per scopi di utilità pubblica sul piano intercantonale, nazionale e internazionale.